

# *Relazione sul Governo Societario al 31.12.2024*

## *ex art. 6 e 14 del D. Lgs. n. 175/2016*

*(Predisposta secondo le indicazioni sul programma di valutazione del rischio di crisi aziendale  
fornite dal M.E.F. nel 2021 e in aderenza a quanto previsto  
dall'art. 2086 cc e dal Codice della Crisi ex D.Lgs 14/2019)*



# LUCCA HOLDING S.P.A.

**Sede legale in Lucca, Via di Tiglio, n.957**


**Codice fiscale e numero iscrizione al registro delle imprese della Toscana Nord Ovest 01809840463**

**Iscrizione al REA di Lucca numero LU-172764**

**Capitale Sociale deliberato, sottoscritto e versato euro 40.505.467,00**

**Partita IVA numero 01809840463**

**Società soggetta a controllo analogo da parte del socio unico Comune di Lucca**



## Indice

<b>Premessa .....</b>	<b>5</b>
<b>1. La Società.....</b>	<b>6</b>
1.1. Governance e Risorse umane.....	6
1.2. Codice Appalti.....	7
1.3. Antiriciclaggio.....	7
1.4. Separazione contabile .....	7
<b>2. Definizione del rischio di “crisi aziendale” .....</b>	<b>8</b>
<b>3. Il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale .....</b>	<b>8</b>
3.1. Descrizione del Programma di valutazione del rischio adottato.....	8
3.2. Analisi dei rischi di crisi di impresa .....	11
3.3. Determinazione delle soglie di allarme.....	13
<b>4. Relazione sull’adeguatezza degli assetti, sul monitoraggio annuale dei programmi di valutazione del rischio di crisi di impresa e reporting.....</b>	<b>14</b>
4.1. Adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.....	14
4.2. Monitoraggio dei programmi di valutazione del rischio di crisi (art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del D.lgs. 175/2016).....	15
<b>5. Strumenti integrativi di governo societario.....</b>	<b>21</b>

<b>Indice .....</b>	<b>3</b>
<b>Premessa .....</b>	<b>5</b>
<b>1. La Società .....</b>	<b>6</b>
1.1. Governance e Risorse umane.....	6
1.2. Codice Appalti.....	7
1.3. Antiriciclaggio .....	7
1.4. Separazione contabile.....	7
<b>2. Definizione del rischio di “crisi aziendale” .....</b>	<b>8</b>
<b>3. Il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale.....</b>	<b>8</b>
3.1. Descrizione del Programma di valutazione del rischio adottato .....	8
<b>A . Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili .....</b>	<b>10</b>
<b>B. Strumenti di gestione e controllo per la previsione tempestiva dell’emersione della crisi di</b>	

impresa e per l'allerta interna e loro applicazione .....	10
3.2. <i>Analisi dei rischi di crisi di impresa</i> .....	11
3.3. <i>Determinazione delle soglie di allarme</i> .....	13
4. Relazione sull'adeguatezza degli assetti, sul monitoraggio annuale dei programmi di valutazione del rischio di crisi di impresa e reporting .....	14
4.1. <i>Adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili</i> .....	14
4.2. <i>Monitoraggio dei programmi di valutazione del rischio di crisi (art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del D.lgs. 175/2016)</i> .....	15
4.2.1. <i>Andamento economico – patrimoniale dell'esercizio</i> .....	15
4.2.2. <i>Risultati dell'analisi dei rischi di impresa</i> .....	15
4.2.3 <i>Risultati degli indicatori per il monitoraggio degli squilibri di carattere patrimoniale e/o economico-finanziario e delle situazioni alert di crisi</i> .....	18
4.2.4. <i>Analisi dei risultati del “Monitoraggio dei programmi di valutazione del rischio di crisi di impresa”</i> .....	20
5. Strumenti integrativi di governo societario .....	21

## Premessa

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", di seguito anche più semplicemente "TUSP"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 14 del Decreto Legislativo citato - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2 TUSP);
- una relazione sul monitoraggio dei programmi e verifica del rischio di crisi aziendale (art. 14, comma 2 TUSP);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, comma 3 in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, comma 5).

Tale disciplina è funzionale a quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del TUSP, il quale dispone che, laddove *"emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento"*.

La mancata adozione di tali provvedimenti costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

Le disposizioni contenute negli articoli 6 e 14 del TUSP, riportate nella premessa al presente documento, devono essere analizzate anche con riferimento alle altre norme di legge che impongono analoghi obblighi di monitoraggio del rischio di crisi aziendale. Infatti, le informazioni sull'equilibrio economico-finanziario della società e sul relativo prevedibile andamento della gestione devono essere, tra loro, coerenti e devono consentire, complessivamente, un'analisi chiara ed univoca del livello di rischio che caratterizza la singola realtà societaria. Innanzitutto, le disposizioni del TUSP si pongono in un rapporto di complementarietà con le disposizioni civilistiche. In tal senso, il TUSP si integra con la normativa di diritto privato ed in particolare, con l'art. 2086 cc.. L'art. 2086 c.c., infatti, si pone in linea di continuità con l'art. 6 del TUSP, disponendo al comma 2 che *"l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale"*.

La necessità di allinearsi a tali obblighi, nei termini declinati nei paragrafi che seguono, scaturisce altresì dall'OIC 11 sulla continuità di impresa e dal rinnovato Codice della Crisi il quale all'art. 3, nello specificare le modalità per dare attuazione ai citati "adeguati assetti", stabilisce: *"Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:*

- a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;*
- b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;*
- c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2"*.

## 1. La Società

### 1.1. Governance e Risorse umane

Lucca Holding S.p.A. (di seguito anche più semplicemente “LH” o “Società”) è controllata al 100% dal Comune di Lucca, per conto del quale svolge funzioni di direzione e coordinamento delle entità giuridiche affidate al suo controllo, in ottemperanza alle direttive impartite dall’Ente.

Il sistema di governance della società, svolto nell’interesse del Comune di Lucca e che assicura il raccordo con l’ente pubblico socio, si articola sui seguenti elementi:

- la nomina dei componenti dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo;
- le previsioni dello statuto della società in forza del quale il socio unico esercita anche le prerogative per il controllo analogo, declinato nell’apposito “*Regolamento sulla governance del gruppo Lucca Holding e sui controlli esercitati dall’Ente sulle società e sugli organismi partecipati, sui contratti di servizio e sui servizi pubblici locali di rilevanza economica*” approvato dal Consiglio Comunale.

Il capitale sociale pari ad euro 40.505.467,00 è detenuto interamente dal Comune di Lucca, pertanto l’assetto proprietario della società al 31.12.2024 è il seguente:

Socio unico:	Comune di Lucca
Quota composta da:	40.505.467 azioni ordinarie
Pari a nominali:	40.505.467,00 Euro

L’organo amministrativo è costituito da un Amministratore Unico - dott. Marco Porciani - nominato con delibera assembleare in data 7.9.2022, e rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio al 31.12.2024.

L’organo di controllo è costituito da un collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data 10.6.2022 e rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio al 31.12.2024.

Il Collegio Sindacale è composto da:

- Dott. Massimo De Gaetani, con funzione di Presidente;
- Dott. Franco Amato, con funzione di sindaco effettivo;
- Dott.ssa Lucia Bianchi, con funzione di sindaco effettivo.

La revisione legale dei conti è affidata alla società di revisione “ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.”, iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominata con delibera assembleare in data 24.6.2022 e rimarrà anch’essa in carica sino all’approvazione del bilancio al 31.12.2024.

LH sin dal 2014 ha adottato un “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” (P.T.P.C.T.); a partire dall’anno 2019 LH ha approvato anche un “Modello organizzativo 231” integrato con il P.T.P.C.T.

Al fine di assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del P.T.P.C.T. e, successivamente, del modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale ex D.Lgs. n. 231/2001 e ss. mm.ii, LH si è dotata di un Organismo di Vigilanza composto fino al 31.12.2020 da tre membri; a partire dal 2021 - valutata la struttura organizzativa di LH e l’attività specifica della società - si è ritenuto sufficiente nominare un organo monocratico per svolgere le funzioni dell’Organismo di Vigilanza ex modello organizzativo 231 oltre che in materia di anticorruzione e trasparenza; allo stato ricopre il ruolo di ODV il dott. Edoardo Filiberto Rivola Giuffrè, nominato dall’Amministratore Unico di LHSPA e in carica fino al 01.01.2028.

La situazione del personale occupato alla data del 31.12.2024 è di n. 3 impiegate a tempo indeterminato; a fine esercizio un’impiegata è in maternità.

La società ha provveduto - ai sensi dell’art.25, comma 1 del D.Lgs. 175/2016 - ad effettuare la ricognizione del personale in servizio presso la Società e a dichiarare al Comune di Lucca l’assenza di eccedenze in relazione alle attività svolte.



### *1.2. Codice Appalti*

Lucca Holding S.p.A., in quanto “organismo di diritto pubblico” e “impresa pubblica”, è soggetta alla disciplina “codice dei contratti pubblici”.

In data 1° aprile 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 36 del 31.3.2023 rubricato “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della Legge n. 78/2022, recate delega al Governo in materia di contratti pubblici*”. Le norme hanno avuto efficacia dal 1° luglio 2023. Fino al 31.12.2024 sono rimaste vigenti alcune disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 (precedente “Codice appalti”), del decreto semplificazioni n. 76/2020 e, per i contratti PNRR e PNC, del Decreto semplificazioni e Governance n. 77/2021.

In data 18.1.2024 con determinazione n. 7/2024 l’Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., dott. Marco Porciani, ha approvato le modifiche apportate agli articoli del regolamento interno denominato “*Regolamento per l’affidamento, mediante procedura sotto soglia, di lavori, beni e servizi*” quale recepimento della nuova normativa sugli appalti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023).

LH a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 36/2023 è Stazione Appaltante (Codice AUSA 0000275437) presso ANAC solo per le procedure di appalto i cui importi rientrino nelle soglie comunitarie stabilite dall’art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023; per le procedure di importi superiori LH si avvarrà della collaborazione dell’Ente socio, a seguito dell’Accordo per lo svolgimento da parte del Comune di Lucca ed in favore di LH delle attività di Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza, sottoscritto in data 25.7.2019 e rinnovato, per il biennio 2023-2024, con determinazione dirigenziale n. 2082 del 11.10.2022 del Comune stesso.

LH utilizza la piattaforma telematica della Regione Toscana (S.T.A.R.T.) e le piattaforme nazionali Consip/MEPA.

Attualmente LH, considerato il proprio oggetto sociale, di norma non affida appalti aventi ad oggetto lavori pubblici.

### *1.3. Antiriciclaggio*

Lucca Holding S.p.A., nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2007, si è iscritta all’U.I.F., individuando anche il c.d. “soggetto gestore”, per le comunicazioni in materia di “antiriciclaggio”, ossia eventuali “dati ed informazioni riguardanti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale”.

LH ha inoltre disciplinato le modalità operative e di comportamento da adottare in materia di antiriciclaggio attraverso un apposito protocollo inserito all’interno del modello 231 della società - M.O.G. 231 Parte Speciale “B” per i reati in materia ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”, nel quale vengono elencati le attività svolte per l’individuazione delle fattispecie ed i settori rilevanti e da monitorare, le finalità, i destinatari, i soggetti coinvolti, le attività preventive da porre in essere e gli adempimenti da svolgere in materia di antiriciclaggio.

Il protocollo “Gestione risorse finanziarie e antiriciclaggio” è pubblicato sul sito internet della società nella sezione “Società Trasparente/ Altri contenuti/ Prevenzione della Corruzione”, consultabile al seguente link: <http://www.luccaholdingspa.it/prevenzione-corruzione>.

### *1.4. Separazione contabile*

Si fa presente che la Società non svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività in regime di economia di mercato, non rientra pertanto nell’ambito di applicazione delle disposizioni in merito alla separazione contabile di cui all’art. 6, comma 1 del TUSP.

## 2. Definizione del rischio di “crisi aziendale”

Il rischio di crisi aziendale può essere definito come la probabile manifestazione dello stato di difficoltà di un’impresa, non solo sotto il profilo patrimoniale (inteso come eccedenza delle passività sulle attività), ma anche sotto il profilo economico (inteso come eccedenza dei costi sui ricavi) e, soprattutto, finanziario, inteso come l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte “regolarmente” alle obbligazioni assunte.

Una definizione normativa di crisi è stata inserita dal legislatore nell’articolo 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 14/2019 (“Codice della Crisi dell’Impresa”, di seguito anche più semplicemente “CCI”), a mente del quale è definita come *“lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”*.

Tuttavia, tenuto conto che i risultati economici, patrimoniali e finanziari sono solamente la risultante degli accadimenti gestionali, il concetto di crisi aziendale va declinato in senso più ampio, arrivando ad interessare la struttura e l’organizzazione della realtà aziendale nel complesso, comprendendo anche profili non direttamente desumibili da indici contabili quali, ad esempio, quello normativo (“*compliance*”) e quello ambientale.

La funzione di prevenzione della crisi, che l’organo amministrativo della Società è chiamato a istituire e monitorare, è particolarmente significativa per le società a controllo pubblico, la cui attività è spesso incentrata sullo svolgimento di servizi generali e servizi di interesse economico generale ed è solitamente caratterizzata da un rilevante coinvolgimento di risorse pubbliche.

In tale contesto risulta quindi fondamentale implementare un sistema efficiente di monitoraggio dei rischi aziendali (“*risk assessment*”) e delle politiche da porre in essere per il loro fronteggiamento, al fine di garantire il mantenimento della continuità aziendale, a vantaggio sia delle molteplici istanze di tutela che ruotano attorno a tali società che della collettività in generale.

Parte integrante di tale sistema sono anche gli eventuali rilievi sollevati dagli organi di controllo, di cui l’organo amministrativo deve dare evidenza nella Relazione sul governo societario, descrivendo, altresì, le eventuali azioni risolutive intraprese.

## 3. Il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale

### 3.1. Descrizione del Programma di valutazione del rischio adottato

In linea generale, un Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale presuppone l’esistenza di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, funzionali a:

- monitorare costantemente lo stato di salute della società nell’ottica della continuità aziendale;
- monitorare la capacità della liquidità di far fronte ai debiti almeno con proiezione a 12 mesi;
- anticipare l’emersione del rischio di crisi attraverso l’individuazione di strumenti in grado di intercettare i segnali premonitori di squilibri economico-finanziari (approccio “*forward looking*”) e consentire all’organo gestorio di attivarsi con urgenza prima che la crisi diventi irreversibile (sistema di “*early warning*”).

In pratica, l’obiettivo del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale deve essere in grado di intercettare una crisi non ancora emersa.

In questa ottica, l’organo amministrativo provvede con una specifica e adeguata attività di programmazione che privilegi un sistema di rilevazione basato non solo sull’analisi storica dei dati di bilancio ma anche, in una visione dinamica, su valutazioni prospettiche, elaborate sulla base della prevedibile evoluzione della realtà economica di riferimento, considerando l’eventualità che si manifestino eventi improvvisi, causa di importante discontinuità



con i passati esercizi.

In ottemperanza al quadro normativo e alle norme tecniche sopra indicati, l'organo amministrativo della Società ha elaborato sin dal 2018 il proprio Programma annuale di valutazione del rischio di crisi aziendale operando dal successivo anno; poi, a seguito delle modifiche intervenute a livello normativo nel 2022, è stata effettuata una sua integrazione con le prescrizioni contenute nel CCI e nell'art. 2086 c.c., efficace anche agli effetti di quanto stabilito nell'OIC 11 sulla "continuità aziendale".

Per adeguarsi al CCI si dà atto che la Società si è dotata dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa, come richiesto dal citato art. 2086 cc, implementando strumenti in grado di:

- a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4 di cui all'articolo 3 del CCI;
- c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2 del Codice della Crisi.

I "segnali" di cui al comma 4 dell'articolo 3 del CCI sopra indicato, stabilisce che:

*"Costituiscono segnali che, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3:*

- a) *l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;*
- b) *l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;*
- c) *l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purchè rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;*
- d) *l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1".*

A sua volta, l'articolo 25 novies, comma 1 richiamato dal comma 4 dell'articolo 3 sempre del CCI individua come esposizioni debitorie "rilevanti":

- *per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:*
  - 1) *per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000*
  - 2) *per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;*
- *per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000;*
- *per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione e' in ogni caso inviata se il debito e' superiore all'importo di euro 20.000;*
- *per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.*

Al fine anche di dare evidenza degli adeguati assetti richiesti dall'art. 2086 la Società, nella presente Relazione sul governo societario, ha individuato e descrive gli strumenti del sistema integrato per la prevenzione della crisi di impresa sopra richiamati e applica con cadenza annuale apposite check list per la verifica dell'adeguatezza nel tempo.

Con la finalità di fornire evidenza documentale della puntuale adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili e monitorare l'andamento della gestione anche per rilevare tempestivamente i segnali di una crisi, l'Azienda ha individuato specifici strumenti.

Per assicurare un costante monitoraggio degli *Alert* premonitori di crisi, la Società, a preventivo sul Budget economico e quello di tesoreria che coprono un orizzonte temporale di 6/12 mesi, e a consuntivo, sulle situazioni trimestrali e sul bilancio, applica cruscotti di indicatori qualitativi e quantitativi, prospettici e basati sul trend storico.

In particolare, tenuto conto che le norme richiamate fanno riferimento ad un concetto di natura predittiva e quindi di più ampia portata rispetto al mero dato "consuntivo", la Società ha individuato i seguenti strumenti che compongono il sistema integrato per la prevenzione della crisi di impresa per la valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio e per la definizione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili:

## A . Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

L'Amministratore Unico, per ottemperare a quanto stabilito dall'art. 2086 cc ha elaborato ed applicato una check list particolareggiata costruita sulla base delle indicazioni per la redazione del piano di risanamento specificato dal Codice della Crisi e per l'analisi della sua coerenza contenute nel documento allegato al decreto dirigenziale direttore generale degli affari interni del 28 settembre 2021 e delle norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (CNDCEC), così come previsto dall'art. 3 comma del CCI.

Tale check list permette di evidenziare gli strumenti in uso che caratterizzano gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e la loro adeguatezza rispetto alle indicazioni di cui sopra, rispondendo anche a quanto richiesto dall'art. 3 comma 3 lett. c) del CCI.

## B. Strumenti di gestione e controllo per la previsione tempestiva dell'emersione della crisi di impresa e per l'allerta interna e loro applicazione

Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, gli assetti di cui al punto precedente devono consentire di rilevare i dati e le informazioni di cui all'art. 3 comma 3, lett. a), b), c) del CCI e conseguentemente l'Amministratore Unico ha implementato gli strumenti (prospettici e a consuntivo) che seguono, con evidenza delle modalità con cui vengono gestiti:

### B.1.) Strumenti per la prevenzione tempestiva dell'emersione della crisi di impresa.

- i. L'elaborazione del budget economico e di tesoreria con orizzonte temporale di 12 mesi (*Forecast*) che vengono predisposti indicativamente entro il primo trimestre di ciascun anno, in particolare entro un mese dal ricevimento dei budget delle società controllate e collegate.

Tali documenti saranno aggiornati con cadenza annuale e ogni qualvolta dal monitoraggio periodico emergessero squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario (art. 3 CCI, cfr lett. iii), segnali di alert (art. 3 e 25-novies CCI e ISA 570) o incertezze sulla continuità di impresa (art. 3 CCI).

Eventuali eventi straordinari non previsti ma decisi dall'Organo amministrativo ne comporteranno l'aggiornamento preliminarmente all'assunzione della decisione stessa. Il Budget economico e il budget di tesoreria nonché i loro aggiornamenti vengono portati all'esame dell'Organo Amministrativo.

Strumento di pianificazione	durata	Aggiornamento	Approvazione
Budget economico e un budget di tesoreria	12 mesi	Annuale salvo:	Organo Amministrativo

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario (Art. 3 CCI, cfr lett. iii),</li> <li>• segnali di alert (art. 3 e 25-novies CCI)</li> <li>• incertezze sulla continuità di impresa (art. 3 CCI)</li> <li>• eventi straordinari</li> </ul>	
--	--	---	--

- ii. la predisposizione di n. 3 situazioni periodiche trimestrali elaborate come previsto dall'OIC n. 30 (complete di stato patrimoniale, conto economico con scritture di rettifica e assestamento) comparate con lo stesso periodo intermedio dell'esercizio precedente per il **monitoraggio della gestione**. Le situazioni periodiche vengono portate all'esame dell'Organo Amministrativo.

Strumento di monitoraggio	Periodicità	Comparazione	Approvazione
Situazione di periodo elaborata come previsto dall'OIC n. 30.	Trimestrale	Con analoga situazione del periodo precedente	Organo Amministrativo

### B.2) strumenti per l'allerta interna.

- iii. Al Budget economico e di tesoreria vengono applicati:
- il D.S.C.R. (per la verifica delle sostenibilità dei debiti); il D.S.C.R. è calcolato rapportando il flusso finanziario operativo alla somma tra i rimborsi in linea capitale dei finanziamenti in essere e gli interessi passivi pagati;
  - un cruscotto di indicatori, quantitativi e/o qualitativi, derivati dal CCI e mutuati dalle *best practices* (indicatori di chiave finanziaria, gestionale ed altri - KPI) per il monitoraggio degli squilibri di carattere patrimoniale e/o economico-finanziario e delle situazioni alert di crisi;
  - un cruscotto di indicatori derivati dal CCI e mutuati dall'ISA 570 (indicatori di chiave finanziaria, gestionale ed altri - KPI) per il monitoraggio della continuità di impresa.
- iv. L'individuazione e l'applicazione alle situazioni periodiche e al bilancio di esercizio di un "Cruscotto" di indici e indicatori (vedi punto precedente).

### 3.2. Analisi dei rischi di crisi di impresa

La valutazione degli aspetti qualitativi, non risultanti dalla contabilità, integra l'analisi per indici sopra riportata e consente di disporre di informazioni aggiuntive sulle tipologie di rischi, che, per loro natura, non possono essere rilevati e misurati con strumenti tradizionali.

Tali fattori sono stati valutati in funzione del tipo di attività svolta dalla società e delle dimensioni della stessa. Individuate le aree di rischio rilevanti per la società e i rischi specifici caratterizzanti ciascuna di esse, l'Organo Amministrativo ha valutato la probabilità di manifestazione del rischio, le possibili conseguenze e individuato, nel caso l'esposizione non sia bassa, le strategie di gestione per ciascuna tipologia di rischio.

Di seguito vengono descritti i rischi che potrebbero essere considerati al fine di individuare situazioni di difficoltà, anche solo potenziali, tali da pregiudicare nell'immediato ovvero in un ragionevole arco di tempo, la continuità aziendale. Ciò in ottemperanza anche a quanto prevede l'OIC n. 11 sul punto.

Tali rischi di tipo qualitativo sono distinti tra quelli la cui misurazione si basa sulla percezione "prospettica" degli amministratori che attribuiscono un valore al livello di rischio (**basso, medio o alto**) e quelli per i quali il livello di rischiosità viene indagato, dall'Organo Amministrativo, attraverso l'accertamento della sussistenza,

nei fatti aziendali registrati, di condizioni oggettive registrate a consuntivo (**SI /NO**). Questi ultimi sono misurati attraverso la verifica della sussistenza di situazioni oggettive di *alert* al cui verificarsi vengono fornite indicazioni descrittive sul relativo superamento.

Si riporta una descrizione delle tipologie di rischi di tipo qualitativo prese in esame.

<b>A) RISCHI STRATEGICI</b>	
Si tratta di rischi di origine esterna o interna, derivanti dalla manifestazione di eventi che possono minacciare la posizione competitiva dell'impresa, condizionando il grado di successo delle strategie aziendali.	
<b><u>Principali tipologie:</u></b>	
<b>Rischio politico:</b>	rischio legato alla manifestazione di situazioni o eventi di natura politica che possono influenzare, negativamente, l'operatività dell'impresa.
<b>Rischio legislativo:</b>	rischio legato alla necessità di monitorare costantemente l'evoluzione normativa al fine di adeguare e aggiornare l'operatività aziendale e le regole di esecuzione delle varie attività.
<b>Rischio ambientale:</b>	rischio connesso alla probabilità che si verifichino eventi incontrollabili (es. eventi catastrofici, idrogeologici, sismici), non garantiti da polizze assicurative, che possono comportare conseguenze economiche rilevanti, danni temporanei e/o permanenti alle strutture aziendali.
<b>Rischio di errata programmazione, pianificazione e ricognizione delle opportunità strategiche:</b>	rischio legato alla definizione di obiettivi aziendali inadeguati, non realizzabili, incoerenti che possono avere ripercussioni sulle dinamiche finanziarie/economiche dell'impresa.
<b>Rischio di errata gestione degli investimenti e del patrimonio:</b>	rischio legato ad una inefficiente/inefficace gestione del patrimonio aziendale ovvero all'assunzione di decisioni di investimento che determinano una riduzione della redditività aziendale.

<b>B) RISCHI DI PROCESSO</b>	
Si tratta di rischi che riguardano l'operatività tipica dell'impresa, riconducibili alla manifestazione di eventi che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, e la qualità dei servizi erogati.	
Sono ricompresi in questa categoria anche i rischi di <i>compliance</i> intesi come rischi inerenti alla mancata conformità alle normative vigenti, nonché a disposizioni e regolamenti delle Amministrazioni pubbliche socie e della società stessa.	
<b><u>Principali tipologie:</u></b>	
<b>Rischio di normativa (comunitaria, nazionale e locale):</b>	rischio che il mancato rispetto delle normative in vigore esponga la società a contenziosi, sanzioni e danni di immagine ovvero che modifiche di leggi o regolamenti influenzino in modo significativo l'attività di impresa.
<b>Rischio legato a disposizioni interne:</b>	rischio legato alla possibilità che vengano assunte decisioni o azioni contrarie a quanto previsto da disposizioni interne della società stessa.
<b>Rischio legato alla contrattualistica:</b>	rischio connesso alla possibilità che vengano commesse irregolarità nella gestione dei contratti.
<b>Rischio in materia di Ambiente, salute e sicurezza:</b>	rischio che il mancato rispetto della normativa da applicarsi sul luogo di lavoro in tema di ambiente, salute e sicurezza comporti danni economici e reputazionali per l'impresa.

<b>Rischio in materia di Privacy:</b>	possibilità che si agisca nel mancato rispetto della normativa sulla Privacy.
---------------------------------------	---

### C) RISCHI DI INFORMATION TECHNOLOGY (IT)

Includono i rischi correlati al corretto trattamento e alla protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

#### Principali tipologie:

<b>Rischio in merito all'integrità e alla sicurezza dei dati:</b>	rischio che il sistema informativo aziendale presenti livelli di vulnerabilità (alterazione, manipolazione e/o perdita dei dati) tali da inficiare la completezza, l'affidabilità, la riservatezza delle informazioni e, più in generale, l'operatività aziendale.
<b>Rischio in merito alla disponibilità dei sistemi informativi:</b>	rischio che si determini un'interruzione della normale operatività dell'impresa causata dall'indisponibilità/inaccessibilità dei sistemi informativi, anche temporanea.
<b>Rischio legato all'infrastruttura e progetti IT:</b>	rischio legato alla possibilità che l'infrastruttura IT (organizzazione, processi e sistemi) o la struttura organizzativa dell'IT (funzionale e dimensionale) non siano adeguate alle dimensioni e/o alle esigenze dell'impresa e non riescano a supportare, adeguatamente, l'operatività aziendale.

### D) RISCHI FINANZIARI

I rischi finanziari sono principalmente correlati alla gestione e al monitoraggio dei flussi di cassa necessari per lo svolgimento dell'attività aziendale.

#### Principali tipologie:

<b>Rischio legato all'accesso alle fonti di finanziamento delle attività/al mancato rinnovo o di rimborsodei prestiti:</b>	rischio correlato all'incapacità di accedere a capitali di rischio e/o di credito per il finanziamento delle attività aziendali (ad esempio a causa di un inadeguato processo di pianificazione e monitoraggio dei flussi di cassa). Rientra in questa categoria anche il rischio che non vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso dei prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza.
--	---

### E) RISCHIO DI CRISI FINANZIARIA

I rischi di crisi finanziaria sono principalmente correlati all'eccedenza delle passività sulle attività, ovvero, anche in presenza di un equilibrio patrimoniale, alla non capacità di far fronte alle obbligazioni con la liquidità aziendale e sotto il profilo "qualitativo" possono essere più consistenti quando si verificano determinate circostanze nella gestione. Tali rischi sono misurati attraverso la verifica della sussistenza di situazioni oggettive di *alert* al cui verificarsi vengono fornite indicazioni descrittive sul relativo superamento. Al tal fine vengono applicati gli indicatori di cui al paragrafo precedente a cui si rinvia.

### 3.3. Determinazione delle soglie di allarme

Le soglie di allarme rappresentano i valori limite che sono assegnati agli indici e agli indicatori scelti per valutare il livello di rischio aziendale. Sono determinate nel Programma e fissate ad un livello tale da permettere di intercettare situazioni di difficoltà, anche solo potenziali, per le quali si reputi necessario un intervento immediato ed efficace da parte dell'organo amministrativo.

L'Organo Amministrativo provvede a fornire dettagli sulle azioni correttive da porre in essere nel caso in cui i singoli indici evidenzino un livello di esposizione ai rischi non contenuto entro le soglie di allarme.

L'Organo Amministrativo provvede ad un monitoraggio costante delle soglie di allarme per testarne la significatività (intesa come capacità di intercettare situazioni di difficoltà aziendali), con la conseguente riparametrazione nel caso in cui le stesse non fossero ritenute più adeguate. L'Organo Amministrativo della

società provvede altresì a motivare dette, eventuali, riparametrazioni nella Relazione sul governo societario.

#### Soglie di allarme

Indice/indicatore	Soglia di allarme
Indicatori, quantitativi e/o qualitativi, derivati dal CCI e mutuati dalle <i>best practices</i> (indicatori di chiave finanziaria, gestionale ed altri - KPI) per il monitoraggio degli squilibri di carattere patrimoniale e/o economico-finanziario e delle situazioni <i>alert</i> di crisi;	Almeno una risposta “SI”.
Indicatori derivati dal CCI e mutuati dall’ISA 570 (indicatori di chiave finanziaria, gestionale ed altri - KPI) per il monitoraggio della continuità di impresa.	INDICATORI FINANZIARI + INDICATORI GESTIONALI + ALTRI INDICATORI > 30%
Debt Service Coverage Ratio	Risultato < 1

## 4. Relazione sull’adeguatezza degli assetti, sul monitoraggio annuale dei programmi di valutazione del rischio di crisi di impresa e reporting

L’attività di monitoraggio rappresenta il momento in cui, attraverso l’applicazione degli strumenti di indagine definiti nel Programma, viene misurato il rischio di crisi aziendale, con il fine di intercettare, con adeguato anticipo e in un’ottica di “*early warning*”, i segnali di difficoltà.

Nei casi in cui, a seguito dell’attività di monitoraggio, si dovessero riscontrare segnali di crisi, gli amministratori sono chiamati ad attivare, senza indugio, le procedure previste dall’art. 14, comma 2 del TUSP.

In tale ottica l’attività di monitoraggio condotta sul bilancio di esercizio, tenendo conto di eventuali segnali di crisi emersi nella pianificazione economico finanziaria e nel reporting trimestrale, viene riportata nella Relazione sul governo societario (per la situazione al 31.12) con i risultati che seguono.

### 4.1. Adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Al fine anche di dare evidenza degli adeguati assetti richiesti dall’art. 2086 la Società applica con cadenza annuale apposite check list (nella forma di risposte SI/NO) per la verifica dell’adeguatezza nel tempo. I risultati sono di seguito riportati in forma di percentuale degli elementi di adeguatezza esistenti.

Si evince l’adeguatezza.

Situazione al 31/12/2024		
RIEPILOGO DELLE RISPOSTE	SI	NO
IL REQUISITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA	89%	11%
RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTABILE E DELL'ANDAMENTO CORRENTE	78%	22%
LE PROIEZIONI DEI FLUSSI FINANZIARI	85%	15%



## 4.2. Monitoraggio dei programmi di valutazione del rischio di crisi (art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del D.lgs. 175/2016)

### 4.2.1. Andamento economico – patrimoniale dell'esercizio

Per le analisi sulle dinamiche economico – patrimoniali 2024 si rinvia alla Relazione sulla Gestione. Per quanto attiene invece al rendiconto finanziario si rinvia a quanto evidenziato nella Nota Integrativa e, comunque, presente anche nella relazione di gestione.

I risultati confermano l'assenza di situazioni di criticità.

### 4.2.2. Risultati dell'analisi dei rischi di impresa

La presentazione sotto riportata fornisce evidenza del processo di valutazione del rischio basata sugli indicatori in esame sopra illustrati.

#### PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO	CLASSE DI RISCHIO	DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI EVENTI	PROPENSIONE AL RISCHIO	STRATEGIA AZIENDALE
STRATEGICA	Rischio politico	Rischio legato alla manifestazione di situazioni o eventi di natura politica che possono influenzare, negativamente, l'operatività dell'impresa.	BASSA	Ricorso a regolamenti interni, a procedure e protocolli strutturati per evitare il ricorso a mere prassi per la gestione di processi a rischio.
	Rischio legislativo	Rischio legato alla necessità di monitorare costantemente l'evoluzione normativa al fine di adeguare e aggiornare l'operatività aziendale e le regole di esecuzione delle varie attività.	BASSA	Ricorso a professionisti esterni qualificati e alla consulenza dell'OdV, formazione in tutti gli ambiti a rischio più rilevante.
	Rischio ambientale	Rischio connesso alla probabilità che si verifichino eventi incontrollabili (es. eventi catastrofici, idrogeologici, sismici), non garantiti da polizze assicurative, che possono comportare conseguenze economiche rilevanti, danni temporanei e/o permanenti alle strutture aziendali.	BASSA	In ambito ambientale per l'attività svolta il rischio è privo di rilievo.
	Rischio di errata programmazione e, pianificazione e ricognizione delle opportunità strategiche	Rischio legato alla definizione di obiettivi aziendali inadeguati, non realizzabili, incoerenti che possono avere ripercussioni sulle dinamiche finanziarie / economiche dell'impresa.	BASSA	Essere assoggettati alla etero direzione e al controllo analogo del socio pubblico e far ricorso a idonei strumenti di pianificazione e monitoraggio.

AREA DI RISCHIO	CLASSE DI RISCHIO	DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI EVENTI	PROPENSIONE AL RISCHIO	STRATEGIA AZIENDALE
DI		Rischio che il mancato rispetto	BASSA	Attuare efficacemente

<b>PROCESSO</b>	Rischio di normativa (comunitaria, nazionale e locale)	delle normative in vigore esponga la società a contenziosi, sanzioni e danni di immagine ovvero che modifiche di leggi o regolamenti influenzino in modo significativo l'attività di impresa.		un Modello ex D.lgs. n. 231/01, svolgere attività di formazione in materia di "231", per RUP, in generale su tutte le aree più a rischio. Essere assoggettati alla etero direzione e al controllo analogo del socio pubblico. Far ricorso a idonei strumenti di pianificazione e monitoraggio.
	Rischio legato a disposizioni interne: Rischio legato a disposizioni interne	Rischio legato alla possibilità che vengano assunte decisioni o azioni contrarie a quanto previsto da disposizioni interne della società stessa.	BASSA	Presenza di strumenti di controllo interno quali Organi di controllo: Collegio Sindacale, OdV, RPCT, Soggetto gestore ai fini antiriciclaggio.
	Rischio legato alla contrattualistica	Rischio connesso alla possibilità che vengano commesse irregolarità nella gestione dei contratti.	BASSA	Presenza di RUP e di strumenti di controllo interno quali Organi di controllo: Collegio Sindacale, OdV, RPCT, Soggetto gestore ai fini antiriciclaggio.
	Rischio in materia di Ambiente, salute e sicurezza	Rischio che il mancato rispetto della normativa da applicarsi sul luogo di lavoro in tema di ambiente, salute e sicurezza comporti danni economici e reputazionali per l'impresa.	BASSA	Ricorso a RSPP esterno e consulente in materia di SSL.
	Rischio in materia di Privacy	Possibilità che si agisca nel mancato rispetto della normativa sulla Privacy.	BASSA	Presenza di un DPO esterno qualificato.

AREA DI RISCHIO	CLASSE DI RISCHIO	DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI EVENTI	PROPENSIONE AL RISCHIO	STRATEGIA AZIENDALE
<b>RISCHI DI INFORMATION TECHNOLOGY (IT)</b>	Rischio in merito all'integrità e alla sicurezza dei dati	Rischio che il sistema informativo aziendale presenti livelli di vulnerabilità (alterazione, manipolazione e/o perdita dei dati) tali da inficiare la completezza, l'affidabilità, la riservatezza delle informazioni e, più in generale, l'operatività aziendale.	BASSA	Gestire il sistema informativo utilizzando applicativi specifici e testandone continuamente l'affidabilità.
	Rischio in merito alla disponibilità dei sistemi informativi:	Rischio che si determini un'interruzione della normale operatività dell'impresa causata dall'indisponibilità/inaccessibilità dei sistemi informativi.	BASSA	Avvalersi di assistenza software qualificata. In ogni caso per i servizi resi dall'azienda un'interruzione momentanea non

				determinerebbe effetti particolarmente rilevanti.
	Rischio legato all'infrastruttura e progetti IT	Rischio legato alla possibilità che l'infrastruttura IT (organizzazione, processi e sistemi) o la struttura organizzativa dell'IT (funzionale e dimensionale) non siano adeguate alle dimensioni e/o alle esigenze dell'impresa e non riescano a supportare, adeguatamente, l'operatività aziendale.	BASSA	La scelta si sistemi IT infrastrutturali avviene previa adeguata programmazione e valutazione, con il supporto di aziende affidabili.

AREA DI RISCHIO	CLASSE DI RISCHIO	DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI EVENTI	PROPENSIONE AL RISCHIO	STRATEGIA AZIENDALE
<b>FINANZIARIA</b>	Rischio connesso alle operazioni di finanziamento della società e agli investimenti diretti	Rischio connesso alla capacità di gestire e monitorare i flussi di cassa del sistema aziendale necessari per lo svolgimento delle attività pianificate e per il raggiungimento degli obiettivi previsti.	BASSA	Monitorare il cash flow attraverso strumenti di pianificazione finanziaria e di prevenzione del rischio di crisi d'impresa e il loro monitoraggio.

AREA DIRISCHIO	CLASSE DIRISCHIO	SI / NO	STRATEGIA AZIENDALE (solo se "SI" ovvero in caso di alert)
<b>CRISI FINANZIARIA</b>	Debito vs fornitori scaduti maggiore del 10% rispetto alla media del triennio precedente	NO	N/A
	Richiesta di piani di rientro ai fornitori o azioni esecutive subite per il recupero del credito.	NO	N/A
	Mancato pagamento di imposte alla scadenza	NO	N/A
	Mancato pagamento di contributi previdenziali alla scadenza o DURC negativo	NO	N/A
	Sconfinamenti segnalati in Centrale Rischi	NO	N/A
	Ricorso a finanziamenti straordinari per consolidamento dell'indebitamento a breve in assenza di precisi piani finanziari	NO	N/A
	Mancato pagamento di rate di finanziamenti a ML termine	NO	N/A
	Mancato rispetto di clausole contrattuali commerciali (anche da parte dei soci) che comportano addebiti significativi a carico dell'impresa	NO	N/A
	Perdita (senza sostituzione) di figure chiave con responsabilità	NO	N/A

	strategiche		
	Significative difficoltà negli approvvigionamenti di beni e servizi	NO	N/A

#### 4.2.3 Risultati degli indicatori per il monitoraggio degli squilibri di carattere patrimoniale e/o economico-finanziario e delle situazioni alert di crisi

Indicatore	Soglia	SI/NO	Valore
Debt Service Coverage Ratio	Risultato < 1	NO	7,33

#### Indicatori Allerta Crisi d'Impresa

SEGNALI DI ALLARME		
Art. 3 e 25-novies del D.Lgs. 14/2019		
Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza in vigore dal 15/07/2022		
<i>Situazione al</i>		
	<i>Soglia di allarme</i>	<i>Alert (SI/NO)</i>
<b>DEBITI PER RETRIBUZIONI Art. 3 comma 4 lett. a)</b>		
	Debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni superiori alla metà delle retribuzioni mensili	NO
<b>DEBITI VERSO FORNITORI Art. 3, comma 4 lett. b)</b>		
	Debiti v/fornitori scaduti da almeno 90 giorni superiori ai debiti non scaduti	NO
<b>DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI Art. 3, comma 4 lett. c)</b>		
	Esposizioni scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma: 5% del totale delle esposizioni	NO
<b>DEBITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Art. 25-novies, comma 1 lett. a)</b>		
<b>1) IMPRESE CON LAVORATORI SUBORDINATI E PARASUBORDINATI</b>		
	Contributi dovuti nell'anno precedente: 30% dei contributi dovuti nell'anno precedente	NO
	Contributi scaduti da oltre 90 giorni: 15.000,00 euro	NO
<b>DEBITO I.V.A. Art. 25-novies, comma 1 lett. c)</b>		
	Debito I.V.A. scaduto e non versato, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche: superiore a € 5.000 e comunque non inferiore al 10% del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente	NO
<b>DEBITI VERSO AGENTE DELLA RISCOSSIONE Art. 15 co. 2 lett. d)</b>		
	Crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni: euro 500.000,00 euro.	NO
<b>DEBITI VERSO I.N.A.I.L. Art. 25-novies, comma 1 lett. b)</b>		
	Debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni: 5.000,00 euro.	NO

**PROSPETTIVE DI CONTINUITA' AZIENDALE PER I 12 MESI SUCCESSIVI (art. 3, co. 3, lett. b))**  
*Eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi sul presupposto della continuità aziendale.*

#### PRINCIPIO DI REVISIONE ISA 570

<i>Esempi di eventi o circostanze che, considerati individualmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi sul presupposto della continuità aziendale. Il seguente elenco non è esaustivo e la presenza di uno o alcuni degli elementi riportati di seguito non implica necessariamente l'esistenza di un'incertezza significativa. (ISA 570)</i>		
Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;	NO	
Note		
Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;	NO	
Note		
Indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;	NO	
Note		
Bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;	NO	
Note		
Principali indici economico-finanziari negativi;	NO	
Note		
Consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare flussi di cassa;	NO	
Note		
Difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;	NO	
Note		
Incapacità di pagare i debiti alla scadenza;	NO	
Note		
Incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;	NO	
Note		
Cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione "a credito" alla condizione "a pagamento alla consegna";	NO	
Note		
Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.	NO	
Note		

INDICATORI GESTIONALI		Codice
Intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare l'attività;	NO	
Note		
Perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;	NO	
Note		
Perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;	NO	
Note		
Difficoltà con il personale;	NO	
Note		
Scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti;	NO	
Note		

Comparsa di concorrenti di grande successo.	NO	
Note		
ALTRI INDICATORI		
Codice		
Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;	NO	
Note		
Procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte;	NO	
Note		
Modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa;	NO	
Note		
Eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.	NO	
Note		
Percentuale di risposte che segnalano una continuità incerta		
INDICATORI FINANZIARI	0%	
INDICATORI GESTIONALI	0%	
ALTRI INDICATORI	0%	

#### 4.2.4. Analisi dei risultati del “Monitoraggio dei programmi di valutazione del rischio di crisi di impresa”

I risultati attestano lo stato di salute in cui versa la Società che si posiziona al massimo della graduatoria, con una valutazione complessiva degli indicatori che non esprime, in sintesi, rischi di tensione, sia patrimoniale che finanziaria ovvero una crisi economica almeno per i prossimi 12 mesi come richiesto dall'OIC 11.

Inoltre, i risultati dell'attività di monitoraggio sopra illustrata, condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex artt. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del D. Lgs. 175/2016 anche per gli effetti di quanto stabilito nell'OIC 11 sulla “continuità aziendale”, dall'art. 2086 cc e dal Codice della crisi di impresa, **inducono l'organo amministrativo:**

- **a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia attualmente da escludere anche nei 12 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio 2024;**
- **ad ipotizzare la sostanziale capacità dell'impresa di continuare a costituire un complesso economico funzionante** destinato alla produzione di reddito, almeno per un prevedibile arco temporale futuro riferito **ad un periodo di 12 mesi** dalla data di riferimento del bilancio ovvero dal 31.12.2024.

#### La verifica dell'efficacia del sistema di monitoraggio ha avuto esito positivo, in termini di:

- **capacità di rispecchiare in maniera adeguata e attuale i principali rischi cui la società risulta esposta;**
- **adeguatezza degli indicatori e degli indici predeterminati;**
- **significatività delle soglie di allarme predefinite.**

Non vi sono stati, infatti, improvvisi cambiamenti del contesto economico-aziendale che comportino variazioni dei fattori di rischio tali da rendere necessario un intervento da parte dell'organo amministrativo, volto alla sostituzione e/o integrazione degli strumenti di rilevazione adottati e/o all'ariparametrazione delle soglie di allarme.



## 5. Strumenti integrativi di governo societario

Nell'ambito degli strumenti integrativi di governo societario ai sensi degli artt. 6 e 19 del d.lgs. 175/2016, la Società con la presente relazione fornisce altresì i dettagli dell'attività di monitoraggio sul livello di raggiungimento di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, assegnati dal socio pubblico.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	<p>La società ha adottato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Regolamento per l'acquisto di beni, servizi e forniture;</b></li> <li>- <b>Regolamento per l'attuazione della gestione di cassa</b> delle spese di ufficio di non rilevante entità – utilizzo dei contanti nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;</li> <li>- <b>Regolamento interno per il reclutamento del personale</b>, inizialmente adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 09/09/2011 e successivamente modificato con determinazione n.44 del 12/12/2017 in base all'art. 19 c.2 D.Lgs. 175/2016, disciplinante le procedure selettive e concorsuali, le modalità di assunzione ed i requisiti per l'accesso ad impieghi a tempo indeterminato e determinato presso la società LH.</li> </ul>	
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	Nessuno	Si ritiene l'integrazione non necessaria né adeguata alle dimensioni dell'azienda, tenuto conto dell'attività svolta e della elementare struttura.
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	<p>La società ha adottato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il <b>Codice Etico</b> per i dipendenti di LH approvato inizialmente con determinazione n. 9 del 30/01/2017 e successivamente modificato con determinazione n. 41 del 16.12.2019, in seguito dell'adozione del Modello di organizzazione gestione e controllo ex Dlgs. n. 231/01;</li> <li>- il <b>Modello di organizzazione gestione e controllo ex Dlgs. n. 231/01;</b></li> <li>- il <b>Piano di Prevenzione della Corruzione e</b></li> </ul>	

		<p><b>della Trasparenza</b> per il triennio 2024 – 2026;</p> <p>- la <b>Parte Speciale</b> Modello 231 per reati in <b>materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</b>;</p> <p>- la <b>Parte Speciale</b> Modello 231 per <b>reati tributari</b> (art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001);</p> <p>- il <b>Sistema Disciplinare</b>, ai fini dell’attuazione e del mantenimento di un efficace Modello.</p>	
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale	<p>La società ha implementato ed efficacemente attuato dal 2019 un <b>Modello ex D.lgs. n. 231/01</b>, nominando all’uopo l’apposito Organismo di vigilanza. La società ha adottato altresì il Piano triennale della prevenzione della corruzione, della trasparenza e dell’integrità ex Legge n. 190/12, aggiornato per il triennio 2024 - 2026.</p> <p>L’Rpct e l’OdV, operanti in stretto coordinamento, assicurano l’impulso e il monitoraggio sull’applicazione misure contenute nei documenti di cui sopra relazionando periodicamente sullo svolgimento di tali attività.</p>	

Nella tabella che segue si fornisce evidenza degli esiti del monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, assegnati dal socio pubblico.

Norma di riferimento	Oggetto	Obiettivi	Livello di raggiungimento degli obiettivi
Art. 19 commi 5 e 6	Monitoraggio raggiungimento obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, assegnati dal socio pubblico: delibera C.C. 26 del 11/04/2023 (aggiornamento della Del. 101 del 27/11/2018)	“le società dovranno adoperarsi per garantire, in costanza di servizi affidati/svolti, il contenimento dei costi d’esercizio entro la crescita massima per ciascun esercizio rispetto al triennio precedente, dell’incremento del tasso di inflazione programmato dal MEF nei documenti di programmazione economico – finanziaria annuale”, che per l’anno 2024 è stato determinato nella misura del 1,0 % (pubblicazione della NADEF	v. <i>tabella di monitoraggio delle spese di funzionamento</i> a seguire.

		2025).	
Art. 19 comma 7	I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società	Pubblicazione dei provvedimenti e dei contratti di cui ai commi 5 e 6 sul sito internet istituzionale della società	<a href="http://www.luccaholdingspa.it/atti-generali">http://www.luccaholdingspa.it/atti-generali</a> <a href="http://www.luccaholdingspa.it/atti-e-bilanci">http://www.luccaholdingspa.it/atti-e-bilanci</a>

\* *Tabella di monitoraggio delle spese di funzionamento:*

In ottemperanza a quanto richiesto dall'Allegato 1 della Deliberazione C.C. 26 del 11/04/2023 avente ad oggetto gli Indirizzi e obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, di seguito si dettagliano i costi:

valori in Euro	31/12/2024	Media triennio precedente comprensivo tasso inflazione programmato dal MEF	Media triennio precedente (2021 - 2023)	variazione	variazione %
B7 - costi per servizi	126.461	125.592	124.348	870	0,69%
B8 - costi per godimento beni di terzi	3.328	12.198	12.077	(8.870)	(72,72%)
B9 - costi per il personale	148.007	115.460	114.317	32.547	28,19%
B14 - oneri diversi di gestione	7.260	13.008	12.879	(5.749)	(44,19%)
<b>Totale spese di funzionamento</b>	<b>285.056</b>	<b>266.258</b>	<b>263.622</b>	<b>18.798</b>	<b>7,06%</b>

In conformità alla Del. C.C. 26/2023, le voci sono state depurate dai costi sostenuti nell'esercizio dell'attività di direzione, coordinamento e strategie di gruppo, dai costi sostenuti per interventi obbligatori concernenti la sicurezza sul luogo di lavoro, dai canoni dovuti all'Amministrazione comunale (nel caso di specie, il canone di locazione dell'immobile, come da apposito contratto), dai costi relativi agli aumenti contrattuali derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi, nonché dalle progressioni di carriera.

Per quanto riguarda la voce B9 – *costi del personale* si è registrato un significativo incremento (+32.547 euro in valore assoluto; +28,19% sul precedente triennio rettificato). Tale andamento è legato ad un accordo transattivo sottoscritto in data 28 giugno 2024 con una dipendente dell'ufficio segreteria cui è stato riconosciuto il livello superiore a titolo di danno (determinazione n. 36 del 10/07/2024). A tal fine, la società, su richiesta del Comune di Lucca, ha predisposto un piano di rientro delle spese del personale che prevede già nel 2025 l'integrale recupero dello sfioramento registrato. Tale recupero è consentito, essenzialmente, da un'attesa riduzione dei costi per retribuzioni al personale, unita alla fruizione, da parte di una dipendente, del congedo di maternità e dei permessi di allattamento.

Al netto di quanto riferito in commento ai costi del personale, si evidenzia il contenimento delle spese entro i costi di esercizio del precedente triennio.

Lucca, 30 maggio 2025

*L'Amministratore Unico*  
Dott. Marco Porciani

Il sottoscritto DEL GRANDE GIANFRANCO, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di LUCCA - Autorizzazione aut. AGEDRTOS n. 29532 del 10.05.2022